



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 7 -ASSISTENZA TERRITORIALE – SALUTE NELLE CARCERI – SISTEMA
DELLE EMERGENZE-URGENZE**

Assunto il 12/08/2025

Numero Registro Dipartimento 1472

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11924 DEL 12/08/2025

Oggetto: Approvazione Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Ferrovie della Calabria srl e la Regione Calabria

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante norme sul procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n. 502 del 1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421”*;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”*;
- il D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 *“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii”*;
- il Regolamento Regionale n. 12/2022 recante *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”* approvato con DGR n. 665 del 14 dicembre 2022;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la DGR n. 113 del 25.03.2025 recante *“Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19/10/2024 –Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva –anno 2025 e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 12/2022”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024, avente ad oggetto *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.” e il DPGR n. 69 del 24.10.2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento “Salute e Welfare”*;
- il D.D.G. n. 15682 del 08/11/2024 avente ad oggetto *“Attuazione della D.G.R. del 24 ottobre 2024, n. 572: provvedimento di micro - organizzazione relativo ai Settori/UAO del Dipartimento “Salute e Welfare”* successivamente modificato con D.D.G. n. 15985 del 14/11/2024;
- il D.D.S. n. 18890 del 18/12/2024 avente ad oggetto *“Nomina dei Responsabili di Procedimento e individuazione dei referenti per area tematica – Modifica e integrazione D.D.S.n.2351/2024”*;
- il D.D.G.n.1533 del 06/02/2025 che conferisce l’incarico della direzione ad interim del Settore n. 7 *“Assistenza Territoriale-Salute nelle Carceri e Sistema delle Emergenze-Urgenze”* al Dott. Francesco Lucia;
- la nota prot. n. 334678 del 14/05/2025 con la quale la Dott.ssa Teresa Celestino è stata nominata Responsabile del Procedimento;

VISTI altresì

- la Legge 9 dicembre 2024, n. 187, di conversione del Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, con la quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni dell’articolo 15, commi 1

e 4, del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56;

- il DCA n. 87 del 17/08/2022 avente ad oggetto “*Approvazione Accordo Quadro con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) di cooperazione per la fornitura di servizi medici e sanitari*”;
- il DCA n. 146 del 31/10/2022, avente ad oggetto “*Approvazione Contratto Attuativo dell’accordo quadro sottoscritto in data 17 agosto 2022 con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) di cooperazione per la fornitura di servizi medici e sanitari*”;
- il DCA n. 161 del 16/11/2022, avente ad oggetto “*Integrazione ed approvazione Contratto Attuativo dell’accordo quadro sottoscritto in data 17 agosto 2022 con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) di cooperazione per la fornitura di servizi medici e sanitari*”;
- il DCA n. 187 del 28/03/25 avente ad oggetto “*Approvazione Schema Atto di rinnovo dell’Accordo Quadro tra la Regione Calabria e la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) – DCA n. 87 del 17 agosto 2022 e ss.mm.ii.*”

PREMESSO CHE

- ~ la Legge 9 dicembre 2024, n. 187, di conversione del Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni dell’articolo 15, commi 1 e 4, del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, consentendo l’esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria, o di attività previste per gli operatori di interesse sanitario, sulla base di una qualifica professionale conseguita all’estero, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 13 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- la Regione Calabria, stante il perdurare dello stato di difficoltà nel reclutamento ordinario del personale medico, ha inteso promuovere attraverso le Aziende del SSR l’ulteriore reclutamento del personale medico cubano al fine di continuare a garantire i livelli adeguati di assistenza sanitaria;
- con DCA n 187 del 28/03/25 è stato approvato l’atto di rinnovo dell’Accordo Quadro tra la Regione Calabria e la *Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.)* al fine di completare il reclutamento dei 497 medici cubani previsti, prorogandone la durata e gli effetti giuridici degli accordi precedentemente sottoscritti fino al 31 dicembre 2027;

CONSIDERATO CHE

- La Regione Calabria e Ferrovie della Calabria Srl hanno avviato, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, una collaborazione finalizzata al trasporto dei medici stranieri impiegati nel sistema sanitario regionale;
- dato il proseguimento del programma di reclutamento di medici cubani, la Regione Calabria intende avvalersi ancora - dei servizi di trasporto forniti da Ferrovie della Calabria s.r.l. al fine di garantire non solo l’arrivo dei medici dall’estero, ma anche la loro mobilità interna sul territorio regionale, sia per esigenze logistiche connesse all’assegnazione presso diverse aziende sanitarie provinciali e ospedaliere, sia per motivi organizzativi e formativi

PRESO ATTO delle note, in atti, con le quali Ferrovie della Calabria srl e Regione Calabria hanno condiviso

- le modalità operative per la prosecuzione dei servizi di trasporto dedicati ai medici stranieri, con particolare riferimento all’organizzazione dei trasferimenti sul territorio regionale e all’adeguamento del servizio alle esigenze sanitarie emergenti;

- l'impegno congiunto a garantire la continuità e l'efficienza del servizio, in coerenza con gli obiettivi di potenziamento dell'offerta sanitaria regionale e di integrazione dei professionisti stranieri nel sistema sanitario calabrese;

PRECISATO CHE

- il rapporto di collaborazione è finalizzato all'esercizio coordinato delle funzioni istituzionali delle parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L. 241/1990 e garantisce l'effettiva partecipazione delle stesse allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione dell' "*l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Ferrovie della Calabria srl e la Regione Calabria* (Allegato 1) – n.q del Dirigente Generale del Dipartimento "*Salute e Welfare*"

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento che attesta, sulla scorta dell'istruttoria dallo stesso effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI APPROVARE *l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Ferrovie della Calabria srl e la Regione Calabria* (Allegato 1) - n.q del Dirigente Generale del Dipartimento "*Salute e Welfare*";

DI PRECISARE CHE il rapporto di collaborazione è finalizzato all'esercizio coordinato delle funzioni istituzionali delle parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L. 241/1990 e garantisce l'effettiva partecipazione delle stesse allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa;

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento a cura del responsabile del procedimento agli interessati;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R.6 aprile 2011 n. 11, art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs.14 marzo 2013 n.33 e ai sensi della L.R.6 aprile 2011, art.20 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Teresa Celestino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO LUCIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Tommaso Calabrò
(con firma digitale)

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

Ferrovie della Calabria Srl (di seguito denominata "FdC"), C.F. e P. IVA 02355890795, con sede legale in 88100-CATANZARO, alla Via Milano, 28, in persona dell'Amministratore Unico, dott. Aristide Vercillo Martino, nato a Rende (CS) il 08/02/1969 domiciliato per la carica presso la sede legale di FdC

E

Regione Calabria, Cod. Fisc.02205340793, con sede in Catanzaro (CZ), Viale Europa, Località Germaneto, in persona del Dott. Tommaso Calabrò, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento «Salute e Welfare»,

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", con particolare riferimento all'art. 15, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il DCA n. 87 del 17/08/2022, recante "*Approvazione Accordo Quadro con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) per la cooperazione nella fornitura di servizi medici e sanitari*";
- il DCA n. 146 del 31/10/2022, di approvazione del Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro sopra citato;
- il DCA n. 161 del 16/11/2022, con il quale è stata approvata l'integrazione al Contratto Attuativo, ivi incluso il Protocollo di Intesa tra Regione Calabria e Università della Calabria per la formazione linguistica del personale medico cubano;
- la Legge 9 dicembre 2024, n. 187, con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2027 quanto disposto dall'articolo 15, commi 1 e 4, del Decreto-legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, consentendo l'esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria, o di attività previste per gli operatori di interesse sanitario, sulla base di una qualifica professionale conseguita all'estero, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 13 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- DCA n. 187 del 28/03/2025 con il quale è stato approvato l'atto di rinnovo dell'Accordo Quadro tra la Regione Calabria e la *Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.)* al fine di completare il reclutamento dei 497 medici cubani previsti, prorogandone la durata e gli effetti giuridici degli accordi precedentemente sottoscritti fino al 31 dicembre 2027;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni possono concludere accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Ferrovie della Calabria s.r.l. è una società partecipata al 100% dalla Regione Calabria - rappresentando, peraltro, una società in house della stessa - che esercita, in ambito regionale, attività di trasporto su gomma e su ferro;
- la Regione Calabria e Ferrovie della Calabria Srl hanno avviato, nell'ambito delle rispettive

competenze istituzionali, una collaborazione finalizzata al trasporto dei medici stranieri impiegati nel sistema sanitario regionale, con servizi prestati sin dal mese di agosto 2023 e tuttora in corso, la cui rendicontazione è attualmente in fase di elaborazione;

RILEVATO INOLTRE CHE

- la Legge 9 dicembre 2024, n. 187, di conversione del Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 4, del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56;
- tale proroga consente l'esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria da parte di personale in possesso di qualifiche professionali conseguite all'estero, secondo le procedure semplificate di cui all'art. 13 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- questa disciplina costituisce il fondamento normativo per l'impiego, a tempo determinato, del personale medico cubano attualmente in servizio presso le strutture sanitarie della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE

- per dare continuità al programma di inserimento del personale medico cubano, la Regione Calabria, ha emanato il DCA n. 187 del 28 marzo 2025, con il quale ha approvato lo schema di rinnovo dell'Accordo Quadro originariamente sottoscritto con CSMC S.A.;
- dato il proseguimento del programma di reclutamento di medici cubani la Regione Calabria, al fine di consentire il trasporto all'interno della Regione dei medici selezionati intende avvalersi ancora - dei servizi di trasporto forniti da Ferrovie della Calabria s.r.l.;

PRESO ATTO CHE

- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
- la rilevanza di tale profilo funzionale era già stata evidenziata nel 1987 dal Consiglio di Stato – C.d.S., Ad. Gen., n. 7/87 – che aveva definito tali accordi, in quanto "...ciascuna amministrazione autolimita ... la propria discrezionalità in vista di ottenere che la sua competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele";
- la Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, n. 244 del 21.3.2003 - ha ritenuto che "gli accordi fra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 15 della Legge 241/1990 costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice";
- la collaborazione tra enti pubblici ex art. 15 della Legge N.241/1990 consiste in un'effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni, delegate per legge, atteso che svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità pubbliche, con un'attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3861 del 13 settembre 2016);

Tutto quanto sopra premesso e considerato

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra la Regione Calabria e Ferrovie della Calabria S.r.l. per il trasporto dei medici di nazionalità cubana impegnati a supporto del Servizio Sanitario Regionale.

L'iniziativa si fonda su un interesse comune ovvero quello di contribuire, pur nella diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, alla qualità dell'assistenza sanitaria nell'ambito della Regione Calabria di cui Ferrovie della Calabria S.r.l., come detto, è una società *in house*.

Art. 3- Responsabili dell'accordo

Il Responsabile per la Regione Calabria – è il Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento "Salute e Welfare" - Il Referente per Ferrovie della Calabria S.r.l. è il Direttore Autoservizi, Geom. Sergio Aiello.

Art. 4 - Impegni delle Parti

Ferrovie della Calabria S.r.l. si impegna a mettere a disposizione dei medici cubani il servizio di trasporto con autobus all'interno della Regione Calabria per come di volta in volta richiesto dal Settore competente del Dipartimento n. 9 "Salute e Welfare" della Regione Calabria.

Art. 5 - Contributo alle spese e modalità di erogazione

La Regione Calabria riconosce a Ferrovie della Calabria S.r.l. il rimborso delle spese dirette e indirette dalla stessa sostenuta – fatti salvi i rimborsi dovuti per le attività già espletate - connesse alla realizzazione di quanto prescritto nella presente Convenzione, previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa sostenuta.

La Regione si impegna a versare, quanto indicato al capoverso precedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile da parte delle stesse.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

Art. 6 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2027, in linea con la durata dell'Accordo Quadro attualmente in vigore con la *Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.)*.

Resta salva la possibilità di risoluzione di diritto, risoluzione e recesso, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo.

Art. 7 – Recesso e Risoluzione dell'Accordo

Le Parti, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o sopravvenienze normative inerenti la

propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso e/o la risoluzione devono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, con preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita; la Regione Calabria, sia nel caso di recesso che di risoluzione consensuale della convenzione, deve rimborsare a Ferrovie della Calabria S.r.l. le spese sostenute e quelle impegnate al momento del recesso e/o della risoluzione.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la <tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza – anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali e d'Europa in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui venga a conoscenza durante l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le Parti, o i soggetti dalle stesse individuate, rilevassero la necessità per alcuni dei predetti ambiti di intervento, di regolamentare ulteriori aspetti non disciplinati nel presente Accordo, è fatta salva la possibilità di stipulare successivi e autonomi atti attuativi.

Ferrovie della Calabria S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Aristide Vercillo Martino

Per la Regione Calabria
Dirigente Generale del Dipartimento
"Salute e Welfare"
Dott. Tommaso Calabrò